

to marittimo. Nominato dallo Stato, fuso in corporazione, imposto dalla legge, posto sotto il controllo dell'amministrazione pubblica, limitato nel numero e nelle funzioni, soggetto a severe sanzioni disciplinari e penali, privilegiato con un regime di monopolio e con prerogative speciali, molto si accosta la sua figura a quella di un funzionario ⁽¹⁵⁵⁾, benchè egli non contribuisca alla gestione degli affari pubblici. Il Ripert ⁽¹⁵⁶⁾ si mostra esitante nel riconoscere al pilota un tale carattere e propende a ritenerlo, piuttosto, un ufficiale ministeriale, un *courtier* privilegiato ⁽¹⁵⁷⁾. D'altro canto, la giurisprudenza ⁽¹⁵⁸⁾, pur intravedendo nel pilotaggio un'istituzione di ordine pubblico, si rifiuta recisamente a considerare il pilota come agente dell'autorità, e lo definisce « un conduttore di navi che, sotto l'impero di determinate disposizioni amministrative, loca il suo servizio ai capitani che lo chiedono » ⁽¹⁵⁹⁾.

Questa soluzione ha indubbie risonanze nella pratica. Una conseguenza di portata notevole è, ad esempio, questa: che i rapporti ufficiali indirizzati dai piloti ai loro capi gerarchici, non fanno fede fino a prova contraria, e non hanno altro valore che quello di un'affermazione fatta in giustizia e la cui sincerità deve essere controllata dal tribunale ⁽¹⁶⁰⁾.

Lo stesso ordine di idee è, naturalmente, seguito da quella parte di giurisprudenza, che non esita a vedere nel pilota un commerciante e nel pilotaggio un atto di commercio. Sono in tal senso le sentenze più recenti: tribunale di Saint-Nazaire 14

(155) Il pilota è, in certo modo, un armatore, perchè possiede e gestisce una nave o una parte di nave.

(156) RIPERT, *op. cit.*, pag. 926.

(157) Ai piloti con 5 anni di servizio è stato concesso l'elettorato ai tribunali di commercio dalla legge 19 marzo 1926.

(158) Tribunale di commercio dell'Havre, 27 marzo 1900, *Rev. int. d. dr. mar.*, 1899-1900, pag. 635; Tribunale di commercio di Saint-Nazaire, 14 febbraio 1907, *ibid.*, XXIII, p. 58; Tribunale di commercio dell'Havre, 7 marzo 1911, *ibid.*, 1911-1912, p. 327. *Contra*: Tribunale di comm. di Douai, 25 marzo 1889, *ibid.*, 1895-96, p. 341.

(159) Il Consiglio di Stato, in data 13 dicembre 1929, *Dor, Suppl.*, 8°, p. 36, ricusò ai piloti il carattere di pubblici funzionari e li definì quali collaboratori all'esecuzione di un servizio pubblico sotto il controllo del ministro della marina mercantile.

(160) V. Tribunale di comm. Havre, 7 marzo 1911, *Rev. int. d. dr. mar.* 1911-12, pag. 327.